



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI**

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO
AMBIENTALE

via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA
dirigente: ing. Salvatore GRAVINO tel. 0971 668875
e-mail: salvatore.gravino@regione.basilicata.it
RUP: dott.ssa Lucia POSSIDENTE tel 0971 669076
e-mail: lucia.possidente@regione.basilicata.it
PEC: ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it

ALLEGATO 8

SIN VALBASENTO (CBMT 05)

COMPLETAMENTO DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EX PISTA DI VOLO "E. MATTEI" DI PISTICCI SCALO (MT)

(Appalto misto, ai sensi dell'art.14, comma 2 lett.c del Decreto legislativo 163/2006, con
categoria prevalente di Servizi)

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI SERVIZI

(art. 55, comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006, n.163)

CUP: G72D12000820007

CIG: [6441121532]

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

IL RUP

Dott.ssa Lucia POSSIDENTE



SOMMARIO

FINALITÀ	5
DEFINIZIONI	5
CAPITOLO I. OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO- DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE, CLAUSOLE	6
<i>Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO</i>	6
<i>Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO</i>	7
<i>Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO, NECESSITÀ FUNZIONALI, REQUISITI E SPECIFICHE PRESTAZIONI</i>	7
<i>Art. 4 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO</i>	9
<i>Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO</i>	9
<i>Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO A BASE DI GARA</i>	9
<i>Art. 7 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI FINALI</i>	10
<i>Art. 8 - VARIANTI</i>	10
CAPITOLO II. AGGIUDICAZIONE	10
<i>Art. 9 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO</i>	10
<i>Art. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO</i>	11
<i>Art. 11 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	11
CAPITOLO III. TERMINI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI	12



<i>Art. 12 - INIZIO DEL SERVIZIO</i>	12
<i>Art. 13 - DURATA DELLE ATTIVITA' E PENALI</i>	12
<i>Art. 14 - ACCESSO AL CANTIERE</i>	12
<i>Art. 15 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA PRESTAZIONE</i>	13
<i>Art. 16 - RAPPORTO FINALE</i>	13
CAPITOLO IV. DISCIPLINA ECONOMICA	14
<i>Art. 17 - ANTICIPAZIONE</i>	14
<i>Art. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO</i>	14
<i>Art. 19 - PAGAMENTI A SALDO</i>	14
<i>Art. 20 - REVISIONE PREZZI</i>	15
CAPITOLO V. CAUZIONI E GARANZIE	15
<i>Art. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA</i>	15
<i>Art. 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA</i>	15
<i>Art. 23 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE</i>	16
CAPITOLO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	16
<i>Art. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI</i>	16
<i>Art. 25 - PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA - GESTIONE DEI RIFIUTI</i>	17
CAPITOLO VII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	17
<i>Art. 26 - SUBAPPALTO</i>	17
<i>Art. 27 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO</i>	18
CAPITOLO VIII. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	19
<i>Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO</i>	19
<i>Art. 29 - RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA</i>	21



<i>Art. 30 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE</i>	22
<i>Art. 31 - CLAUSOLA DI MANLEVA</i>	23
<i>Art. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA</i>	23
CAPITOLO IX. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	23
<i>Art. 33 - VERIFICA DI CONFORMITÀ</i>	23
CAPITOLO X. NORME FINALI	24
<i>Art. 34 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	24
<i>Art. 35 - CUSTODIA DEL CANTIERE</i>	26
<i>Art. 36 - CARTELLO DI CANTIERE</i>	26
<i>Art. 37 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE</i>	26
<i>Art. 38 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO</i>	27
<i>Art. 39 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI</i>	27
<i>Art. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</i>	28



FINALITÀ

Finalità dell'affidamento è il completamento del Piano di caratterizzazione dell'ex Pista di volo "E. Mattei" di Pisticci Scalo, all'interno del SIN Valbasento - CBMT05, in Provincia di Matera sulla base del progetto redatto dal Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali della provincia di Matera, posto a base di gara dalla Regione Basilicata, nel seguito **Regione** avente sede amministrativa in via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza - C.F. 80002950766 – P.IVA 00949000764, ai sensi del Codice degli Appalti D.Lgs. 163/2006.

Il presente Capitolato è stato redatto nel rispetto del quadro normativo ottemperando alle prescrizioni delle seguenti norme:

- D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro)
- D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti) e ss.mm.ii.
- D.P.R. 207/2010 (Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del D.Lgs.163/2006)

DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni

- Il **Codice** è il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, D. Lgs. n. 163 del 12 Aprile 2006;
- Il **Codice dell'ambiente** è il D. LGS n. 152 del 03 Aprile 2006
- Il **Regolamento** è il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, DPR n. 207 del 5 Ottobre 2010.



CAPITOLO I. OGGETTO E AMMONTARE DELL'APPALTO- DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE, CLAUSOLE

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il Completamento del Piano di caratterizzazione dell'area dell'ex Pista di volo "E. Mattei" di Pisticci (MT) all'interno del SIN CBMT05.

Le attività di caratterizzazione di cui al presente Capitolato Speciale riguardano una superficie di circa 47 ettari rientrante nel perimetro fiscale dell'area dell'ex pista di volo E. Mattei, ad eccezione del lotto D, già restituito agli usi consentiti con Decreto Ministeriale 5553/TRI/Di/B del 05.12.2014.

L'appalto riguarderà:

1. Attività preliminari
2. Esecuzione di sondaggi geognostici all'interno dei terreni e del corpo fluido
3. Installazione di piezometri
4. Esecuzione di prove di permeabilità
5. Prelievo di campioni indisturbati dalle carote per le analisi geotecniche
6. Prelievo di campioni di terreno e rifiuto per l'esecuzione di analisi chimico-fisiche
7. Campionamento delle acque di falda per l'esecuzione di analisi chimico-fisiche
8. Campagna di misure piezometriche
9. Analisi geotecniche di laboratorio su campioni di terreno indisturbati
10. Analisi chimico-fisiche dei terreni
11. Analisi chimico-fisiche dei rifiuti (test di eluizione)
12. Analisi delle acque di falda
13. Rilievi ed analisi di campi (screening VOC con fotoionizzatore PID portatile, soggiacenza falda e determinazione dei principali parametri chimico-fisici, rilievo profondità del percolato)
14. Prospezioni geoelettriche tomografiche su due discariche

Le attività di caratterizzazione di cui sopra, come meglio specificate nell'allegato D "Capitolato Tecnico" del progetto esecutivo prevedono:

- a. l'esecuzione di 74 sondaggi geognostici spinti fino alla profondità di 5.00 nelle sub aree A1;A2; C; E, posizionati secondo una maglia regolare di lato 50 x 50 m.
- b. l'installazione di 3 piezometri spinti fino alla profondità di 15 m.
- c. il prelievo di campioni con fornitura di cassette catalogatrici.



d. indagini geoelettriche tomografiche sulle due discariche presenti nel lotto D.

Su tutti i campioni di acqua e di sedimento dovranno essere eseguite analisi chimiche e test ecotossicologici.

Durante tutto lo svolgimento delle attività di caratterizzazione dovranno essere effettuate attività di controllo, anche attraverso la verifica della correttezza e della conformità delle attività di campo e di laboratorio rispetto alle specifiche tecniche per il prelievo e l'analisi dei campioni riportate nell'allegato D - Capitolato Tecnico. In relazione alla validazione dei risultati, il 10% dei campioni saranno sottoposti a controanalisi da parte di ARPAB.

Art. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Tutte le attività dovranno essere svolte secondo le modalità riportate nell'Allegato D "Capitolato Tecnico", redatto dal Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Industriali della Provincia di Matera e dovranno essere eseguite con i più moderni e perfezionati strumenti e mezzi meccanici, di produttività ed in numero tale da assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni richieste eseguite a perfetta regola d'arte.

Le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere eseguite da personale specializzato ed opportunamente istruito utilizzando strumentazione e procedure di sicurezza adeguate. Tutte le attività dovranno altresì essere svolte nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). È a carico dell'Affidatario, all'atto dell'affidamento e prima della sottoscrizione del contratto, la redazione del relativo PSS e POS di cui al D. Lgs 163/2006 e D. Lgs 81/2008.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale, è richiesta l'applicazione ed il rispetto delle norme di riferimento in materia di tutela ambientale costituite principalmente dal Codice dell'Ambiente e ss.mm.ii., dai manuali tecnici e operativi di APAT e ISPRA, dalle metodiche ufficiali per prelievo, analisi e monitoraggi (UNICHIM, CNR IRSA, EPA ecc...).

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO, NECESSITÀ FUNZIONALI, REQUISITI E SPECIFICHE PRESTAZIONI

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come di seguito:



A			SOMME A BASE DI GARA	
a₁	Lavori di trivellazione e perforazione al netto degli oneri per la sicurezza		€ 104.704,74	
a₂	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 15.000,00	
a₃	Servizi di analisi		€ 224.124,28	
TOTALE A BASE D'ASTA (a₁ + a₃)			€ 328.829,02	

Il servizio che forma oggetto dell'appalto costituisce l'attuazione di uno degli interventi dell'APQ per la messa in sicurezza e di bonifica delle acque di falda e dei suoli nei Siti di Interesse Nazionale "Tito" e "Val Basento", adottato dalla Regione con D.G.R. 11 giugno 2013, n. 684. Tutti gli elaborati tecnici e descrittivi dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo sia informatico e debitamente firmati e timbrati da tecnici abilitati ed iscritti ai relativi albi professionali.

Di seguito la descrizione di tutte le lavorazioni previste:

	<i>Descrizione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Totale (euro)</i>	<i>Percentuale</i>
Lavori	Sondaggi a rotazione e percussione	OS20-B	I	80.937,32	23,54%
	Installazione piezometri			4.508,76	1,31%
	Prove in sito			8.063,29	2,35%
	Campionamenti di terreni			2.251,08	0,65%
	Campionamenti di acqua			3.035,82	0,88%
	Trasporto e conferimento a discarica			5.908,47	1,72%
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta			15.000,00	4,36%
Totale Lavori				119.704,74	34,82%
Servizi	Analisi di laboratorio	12		120.138,00	34,94%
	Servizi di ingegneria			50.000	14,54%
	Prove di laboratorio (terre)			12.327,80	3,59%
	Geoelettrica			41.658,48	12,12%
Totale servizi				224.124,28	65,18%
Totale				343.829,02	100%



Art. 4 - MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, del **Codice degli appalti**, nonché dell’articolo 43, comma 7 del **Regolamento**.

I prezzi unitari integranti il progetto a base di gara costituiscono l’elenco prezzi unitari contrattuale: essi sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del **Codice degli appalti**, estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia.

Art. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il presente Capitolato Speciale
- b. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto elaborato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera posto a base di gara
- c. l’elenco dei prezzi unitari
- d. il Piano Sostitutivo di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 ed il relativo POS
- e. le polizze di garanzia di cui al disciplinare di gara

Art. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL PROGETTO A BASE DI GARA

Gli elaborati allegati al progetto a base di gara sono così riassumibili:

1. Allegato A - Relazione generale
2. Allegato B - Elenco Prezzi Unitari
3. Allegato C - Computo metrico estimativo
4. Allegato D - Capitolato Tecnico
5. Allegato E - Quadro Economico



6. Allegato F - Schema di contratto
7. Tav. 1.0 - Planimetria Generale
8. Tav. 2.0 - Planimetria con ubicazione sondaggi e piezometri
9. Piano di Caratterizzazione ex Pista volo "E. Mattei" di Pisticci Scalo (Mt), redatto da ARPA Basilicata - Ufficio suolo e rifiuti del Dipartimento provinciale di Matera.

Art. 7 - CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI FINALI

Tutta la documentazione prevista in appalto e meglio dettagliata nei relativi elaborati progettuali, posta a carico dell'impresa dovrà essere prodotta in 5 (cinque) copie cartacee debitamente corredate dalle validazioni e certificazioni come per norma, accompagnata da relative copie su supporto magnetico, così come meglio definito nel paragrafo 10 – Specifiche per elaborazione ed interpretazione dei dati dell'allegato D - Capitolato Tecnico.

Art.8 - VARIANTI

Ai sensi dell'art. 310 del D.P.R. 207/2010 vige il divieto generale ed assoluto per l'Appaltatore di apportare variazioni o modifiche al contratto se non:

- approvate dall'amministrazione, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 311 del Regolamento;
- disposte dal direttore dell'esecuzione

Eventuali variazioni o modifiche apportate dall'Appaltatore senza la necessaria autorizzazione non solo non danno diritto al pagamento di corrispettivi o rimborsi di alcun genere, né tanto meno indennizzi, ma possono legittimare il direttore dell'esecuzione (ove lo giudichi opportuno") ad ordinare all'Appaltatore di ripristinare, a propria cura e spese, la situazione originaria preesistente.

CAPITOLO II. AGGIUDICAZIONE

Art.9 - CONOSCENZA DELLE NORME DI APPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del **Regolamento**, all'atto dell'offerta l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione con la quale attesti di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, nonché delle circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato lo stesso realizzabile, gli elaborati



progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso enumerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria del servizio in appalto.

Per quanto attiene le modalità di aggiudicazione si rimanda all'apposito Disciplinare di gara.

Art.10 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

Salvo quanto previsto dal presente capitolato Speciale e dal contratto, l'esecuzione del servizio in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione del servizio, in materia di appalti e lavori pubblici.
 - b. delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comuni in cui si esegue l'appalto.
 - c. delle norme tecniche e decreti di applicazione.
 - d. delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi.
 - e. di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
 - f. dell'Elenco prezzi unitari allegato al contratto.
- b) L'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente quanto specificato, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Art. 11 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, tutte le spese previste dall'art. 139 del **Regolamento**:

- a. le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli atti complementari comprendenti la copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nessuna esclusa.



- b. le spese di bollo e di registro (sull'ammontare presunto dell'appalto), esclusa l'IVA che è a carico dell'Amministrazione.
- c. tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna a quello del collaudo provvisorio.
- d. le spese di pubblicazione.

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopraindicati, richiedendo all'Appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti.

Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'Appaltatore non provveda, entro il termine fisato dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, la Stazione Appaltante potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'Appaltatore di reintegrare la stessa.

CAPITOLO III. TERMINI PER LA FORNITURA DEI SERVIZI

Art. 12 - INIZIO DEL SERVIZIO

L'inizio del servizio deve avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla firma del contratto.

Art. 13 - DURATA DELLE ATTIVITA' E PENALI

La durata delle prestazioni è fissata in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'Esecuzione del Contratto.

Il mancato rispetto dei tempi di cui sopra comporterà l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,5%, (zerocinquepermille) da calcolarsi sull'importo contrattuale netto e fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'articolo 136 del Codice.

Art. 14 - ACCESSO AL CANTIERE



L'accesso al cantiere sarà vietato a tutte le persone non addette; i lavoratori dovranno essere muniti di documento di identificazione, oltre che di tutti i requisiti previsti dalla legge e dalla contrattazione sindacale in materia.

Art. 15 - PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA PRESTAZIONE

Entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, l'Appaltatore predispone e consegna al direttore dell'esecuzione il programma esecutivo delle attività da espletare, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e propria organizzazione lavorativa; tale programma, coerente con i tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione, deve riportare, per ogni parte della prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento economico finalizzato alla liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma così predisposto deve essere approvato dalla direzione dell'esecuzione, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.

Trascorso il predetto termine senza che la direzione dell'esecuzione si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione della prestazione.

Art. 16 - RAPPORTO FINALE

A conclusione delle attività di indagine e di laboratorio dovrà essere redatto apposito rapporto contenente tutti i risultati analitici in forma tabellare con le indicazioni geografiche e temporali relative al punto di campionamento e le rappresentazioni cartografiche dell'ubicazione dei transetti con i relativi punti di prelievo e della distribuzione degli inquinanti in senso areale e verticale.

Tale relazione descrittiva dovrà, inoltre, contenere le relazioni di cantiere firmate da un professionista abilitato, i grafici e i risultati relativi alle diverse indagini e prove effettuate e dovrà essere redatta secondo quanto indicato nel paragrafo 13 del Capitolato Tecnico.



CAPITOLO IV. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 17 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'articolo 140, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 18 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione del servizio, sono erogati all'esecutore in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini stabiliti dal contratto. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo delle prestazioni eseguite.

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo delle attività, contabilizzate al netto del ribasso d'asta e dello 0,50% per la garanzia di cui all'art.4, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, raggiungono un **importo di 50.000 €(cinquantamila euro)** contrattuale complessivo.

Art. 19 - PAGAMENTI A SALDO

Ai sensi dell'art. 324 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., il saldo sarà corrisposto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa.

Tali importi saranno liquidati entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture, previa verifica da parte della Stazione Appaltante, dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e s.m.i., nonché previa acquisizione del DURC aggiornato, al momento dell'emissione delle singole fatture, ai sensi dell'art. 6 del **Regolamento**. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario sul/sui conto/i corrente/i comunicati dall'Affidatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. l'Affidatario avrà l'obbligo di comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi di uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alla presente commessa, entro e non oltre sette giorni dalla loro accensione o della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla stessa, nonché nello stesso termine, le generalità ed il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà, altresì, essere comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



Con la sottoscrizione del Contratto l'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. e, ove ciò sia espressamente consentito, si impegnerà a far assumere i predetti obblighi anche a eventuali subfornitori o subcontraenti nonché a dare notizia alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti. Il mancato rispetto di quanto disposto in osservanza della predetta Legge comporterà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., l'immediata risoluzione dell'affidamento.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 124 del **Regolamento**, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del Codice civile.

La garanzia fideiussoria deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 (trenta) mesi dalla data di ultimazione del servizio e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione, avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 20 - REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 133, comma 2 del Codice degli Appalti, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

Sono invece ammesse gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5 e 6 del predetto art. 133 del Codice, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

CAPITOLO V. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 21 - CAUZIONE PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice degli Appalti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al Disciplinare di gara.

Art. 22 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 113 del Codice degli Appalti e dell'art. 123 del **Regolamento**, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura



percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione del servizio; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia fideiussoria sarà svincolata e ridotta in automatico nei modi di cui all'art.113 del Codice. Approvato il certificato di conformità, l'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito si intende vincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta o in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 23 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione pari al 50 per cento, della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice degli appalti.

CAPITOLO VI. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 24 - NORME DI SICUREZZA GENERALI

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.



L'Appaltatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di piani di sicurezza di cui all'art. 131 del Codice.

L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato XIII del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 25 - PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA - GESTIONE DEI RIFIUTI

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque 10 giorni prima dell'inizio delle attività, deve predisporre e consegnare al direttore dell'esecuzione il Piano Sostitutivo di Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. 163/2006 e dell'allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008 ed il relativo Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei campionamenti. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 comma 2 e all'art. 29, commi 1 e 3 del D. Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'art. 18, comma 1 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Tutti i rifiuti, sia solidi che liquidi, provenienti dalle attività eseguite, dovranno essere gestiti nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto e smaltimento (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.).

L'Appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante per l'approvazione, prima dell'inizio delle attività di campo, un piano di gestione dei rifiuti prodotti nel corso delle attività. Per tutti i rifiuti inviati a smaltimento, sia solidi che liquidi, l'Appaltatore dovrà quanto richiesto dall'art. 188 comma 4 del D. Lgs. 152/2006.

CAPITOLO VII. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 26 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Affidatario abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso



al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato, fatte salve le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui al disciplinare di gara.

b) che l'Affidatario provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante di:

- i. copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- ii. una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio.

c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:

- i. la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di servizi pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei servizi da realizzare in subappalto o in cottimo.
- ii. una o più dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del **Codice**;
- iii. le informazioni relative al subAppaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo.

Fino al momento della formale comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'eventuale autorizzazione è vietata qualsiasi partecipazione ai servizi di personale delle imprese subappaltatrici.

L'Aggiudicatario non può causare una sospensione nelle forniture ed attività alla stessa affidate, né può avanzare sugli atti contabili riserve di sorta in dipendenza di controversie che dovessero sorgere tra essa e le Imprese operanti in subappalto.

Art. 27 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da



ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di servizi subappaltati.

2. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ed il R.U.P. provvedono a verificare, ognuno per la parte di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.m.i., come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139 e s.m.i., convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e s.m.i. (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del **Codice** è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei servizi affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, del **Codice** non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano servizi.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica l'articolo 52, commi 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

CAPITOLO VIII. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO

Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

a) quando l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. ed agli articoli 2 e



seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai servizi;

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'esecuzione del contratto riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) sospensione dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

d) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei servizi nei termini previsti dal contratto;

e) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

f) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

g) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 del Disciplinare di Gara, in attuazione della normativa di settore;

h) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei servizi, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 135, comma 1 del **Codice**.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della



raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei servizi.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei servizi di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei servizi posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti nonché dei servizi di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei servizi eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
- b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
 - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei servizi e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorati;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei servizi, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei servizi, dei maggiori interessi per il finanziamento dei servizi, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle attività alla data prevista dal contratto originario.

Art. 29 - RECESSO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Recesso Unilaterale dal Contratto: l'Amministrazione, potrà in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, anche di interesse pubblico, recedere dal contratto ex art. 1671 del Codice Civile mediante comunicazione formale notificata alla controparte con raccomandata A.R. con preavviso di minimo



30 giorni. In caso di recesso, l'Amministrazione terrà indenne l'Aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e del mancato guadagno.

Clausola risolutiva espressa: il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 C.C., previa comunicazione motivata con preavviso di 30 gg. a mezzo Raccomandata A.R., fatto salvo comunque l'eventuale risarcimento del danno causato dallo stesso inadempimento, qualora ricorrano le seguenti fattispecie: mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010; frode, grave negligenza, non veridicità nelle dichiarazioni rese e nei requisiti attestati in fase di stipula contrattuale; reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali, dopo almeno tre contestazioni scritte; nel caso di cessazione dell'Azienda, trasformazione, fusione, scissione in seguito all'opposizione proposta ex art. 116 D.Lgs. 163/2006; subappalto non autorizzato; perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi dell'Aggiudicatario che non consentano il regolare svolgimento dell'appalto; liquidazione, fallimento o procedure concorsuali; nel caso in cui l'importo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale.

All'Aggiudicatario saranno rimborsati solo i costi effettivamente sostenuti fino alla data della comunicazione della risoluzione contrattuale, corrispondenti alla sola quota parte di servizio regolarmente effettuata.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di rivalersi sulla cauzione depositata, nonché sulle somme non liquidate, nonché agire per il risarcimento del maggiore danno.

Art. 30 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora il rispetto dei termini stabiliti nel presente Capitolato non sia reso possibile per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Aggiudicatario, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione al Responsabile dell'Esecuzione Contrattuale della Amministrazione, mettendo contestualmente a disposizione della Amministrazione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'impossibilità oggettiva di eseguire il servizio per le valutazioni di competenza, anche in relazione all'adozione dei necessari provvedimenti.

L'Amministrazione, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'Aggiudicatario le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'eventuale applicazione delle penalità.



Art. 31 - CLAUSOLA DI MANLEVA

L'Aggiudicatario è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatta e puntuale esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché dell'operato dei propri dipendenti. L'Aggiudicatario risponde pienamente per i danni alle persone e/o cose di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni disciplinate dal presente Capitolato Speciale d'Appalto ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e delle quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione che s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa al riguardo.

Art. 32 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nella somministrazione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;
- b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e sospende i pagamenti, destinando tutte o parte delle somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

CAPITOLO IX. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 33 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste all'art. 304, comma 2, del **Regolamento**.

Entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione il Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la Stazione Appaltante o una Commissione Tecnica all'uopo designata provvederà ad effettuare la verifica di conformità.



CAPITOLO X. NORME FINALI

Art. 34 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui nel Capitolato Generale ed agli altri specificati nel presente Capitolato, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti che si intendono in ogni caso compresi nel servizio e perciò a carico dell'Appaltatore:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) gli attrezzi e le opere provvisoriale e quanto altro occorre alla fornitura piena e perfetta dei servizi;
- d) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, richiedendo al direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o dalla descrizione delle opere o dai computi. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o variazioni non ordinate per iscritto con le modalità di legge;
- e) i rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di conformità nonché quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate per l'esecuzione delle verifiche;
- f) le vie di accesso al cantiere, compresa l'eventuale costruzione e smantellamento di vie e rampe di accesso ai luoghi di lavoro, nonché gli eventuali compensi per accessi da proprietà private, tagli di vegetazione, sistemazione delle strade ed altre opere danneggiate dai mezzi d'opera ed il ripristino dei luoghi;
- g) il passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) l'adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni;
- i) la deviazione con qualsiasi mezzo delle acque superficiali;
- j) il deposito di materiale su proprietà private;



- k) la fornitura di tutti i servizi in conformità alle pattuizioni contrattuali, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni e particolari esecutivi, dal capitolato o dalla descrizione delle opere (in ogni caso l'Appaltatore non potrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del C.C.);
- l) la pulizia e lo sgombero dei materiali di rifiuto dal cantiere e dalle vie di transito e di accesso allo stesso;
- m) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei sondaggi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) nel caso di sospensione del servizio, l'onere di ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso d'infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- q) la richiesta all'Amministrazione Comunale competente per territorio delle autorizzazioni per l'eventuale chiusura parziale o totale delle strade interessate dai lavori direttamente o indirettamente al fine di garantire la corretta viabilità e le relative condizioni di sicurezza per il transito a piedi o con ogni mezzo, in particolare se le opere devono essere eseguite in presenza di traffico stradale l'Appaltatore dovrà provvedere alle opportune segnalazioni semaforiche e/o manuali atte alle istituzioni di sensi unici alternati regimentati; L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.



r) l'osservanza delle prescrizioni delle vigenti normative in materia di:

- esecuzione di analisi di laboratorio atte ad effettuare il monitoraggio ambientale e la caratterizzazione delle matrici ambientali
- esecuzione delle analisi geotecniche sulle terre: esse in particolare dovranno essere effettuate presso laboratori Geotecnici Autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture
- rimozione, trasporto e caratterizzazione dei rifiuti
- confezione ed all'invio di campioni, per le controanalisi che dovranno essere effettuati da ARPAB

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione del servizio, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e ad eseguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

L'Appaltatore dovrà demolire a proprie spese quanto eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra e sarà tenuto al rifacimento a regola d'arte ed al risarcimento dei danni provocati.

Art. 35 - CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 36 - CARTELLO DI CANTIERE

L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito il cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 37 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:



a) le spese contrattuali

b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione del servizio

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto

d) le spese di pubblicazione sui quotidiani

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui servizi oggetto dell'appalto.

Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 38 - EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Codice.

Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui sopra, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 245-ter, comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli articoli 245-quater e 245-quinquies del **Codice**.

Art. 39 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione



REGIONE BASILICATA

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE,
OPERE PUBBLICHE E TRASPORTI**

UFFICIO PREVENZIONE E CONTROLLO
AMBIENTALE

via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 POTENZA
dirigente: ing. Salvatore GRAVINO tel. 0971 668875
e-mail: salvatore.gravino@regione.basilicata.it
RUP: dott.ssa Lucia POSSIDENTE tel 0971 669076
e-mail: lucia.possidente@regione.basilicata.it
PEC: ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it

se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 34 del presente documento.

In tutti i casi di inadempienza trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, nonché, nelle fattispecie previste dalla norma, la facoltà di risoluzione del contratto.

Art. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003 la stazione Appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata. L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.